

Regione Piemonte



COMUNE DI RUEGLIO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI RUEGLIO

Approvato con Deliberazione C.C. n. 17 del 29/07/2025

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Utilizzo di web-cam o camera on-line con scopi promozionali turistici

Art. 5 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

CAPO II - SOGGETTI

Art. 6 – Titolare

Art. 7 – DPO (Data Protection Officer)

Art. 8 – Responsabile del trattamento dei dati personali

Art. 9 – Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali

Art. 10 – Responsabili esterni ed eventuale contitolarità

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 12 – Conservazione dei dati personali

Art. 13 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

Art. 14 – Informativa

Art. 15 – Comunicazione e diffusione dei dati personali

Art. 16 – Utilizzo di particolari sistemi mobili

Art. 17 – Cessazione del trattamento dei dati personali

Art. 18 – Diritti dell'interessato

CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

Art. 19 – Sicurezza dei dati personali

Art. 20 – Accesso alle centrali di controllo

Art. 21 – Accesso agli impianti e credenziali

CAPO V – SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 22 – Sistema integrato di sorveglianza tra pubblico e privato

CAPO VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 – Tutela

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Implementazione del sistema

Art. 25 – Obblighi di preventivo esame

Art. 26 – Norme finali e di rinvio

ALLEGATO I - Ubicazione / descrizione puntamento telecamere.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Rueglio, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del Decreto Legislativo n° 51 del 2018, del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ed in osservanza delle disposizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali ed in particolare del provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e delle Linee Guida n. 3/2019 dell'European Data Protection Board (EDPB)

2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza, avente le caratteristiche di quello in uso da parte del Comune di Rueglio, non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante. In base al Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 devono infatti essere sottoposti a verifica preliminare i trattamenti posti in essere da sistemi di videosorveglianza dotati di software che permettano il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate con altri specifici dati dei soggetti interessati, in particolare con dati biometrici o sulla base del confronto della relativa immagine con una precampionatura dei soggetti, precostituita rispetto alla rilevazione, o nel caso di sistemi di sorveglianza c.d. intelligenti, cioè che sono in grado di rilevare e segnalare automaticamente comportamenti anomali dei soggetti ripresi.

3. In particolare il presente regolamento:

a. prende in considerazione gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Rueglio o da esso gestiti, ivi comprese le bodycam che possono essere date in dotazione agli agenti di Polizia Locale;

b. descrive le caratteristiche e definisce le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

c. disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo, pertinente, necessario e proporzionato trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

4. Tali impianti:

a. riprendono e registrano immagini che possono permettere di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;

b. consentono unicamente riprese video.

5. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Rueglio è composto da telecamere fisse e dome PTZ, collegate tramite Wi-Fi o fibra ottica e trasmesse ad un server dedicato. Il sistema è integrato con apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, per finalità di sicurezza urbana, per monitoraggio e analisi dei flussi di traffico e come supporto nell'attività di polizia stradale.

6. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione automatica di violazioni al Codice della Strada, senza necessità di contestazione immediata, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante nel provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3, nonché dalla specifica normativa di settore.

7. Possono inoltre essere attivati ed utilizzati impianti e apparati di foto sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate di volta in volta dal Responsabile del trattamento dei dati personali o suo delegato, anche sentita la Giunta Comunale, oppure montate su veicoli di servizio. E' prevista altresì la possibilità di utilizzare telecamere mobili e bodycam, sia al fine di tutelare la sicurezza urbana, che per prevenire e reprimere più efficacemente la commissione di condotte costituenti reato nei confronti degli agenti stessi e gli illeciti in genere.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a. Per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali introdotto con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b. per "Regolamento", il Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

- c. per “impianto di videosorveglianza”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall’articolo 3 del presente regolamento;
- d. per “banca dati”, il complesso di dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e. per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- f. per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- g. per “titolare”, l’Ente Comune di Rueglio, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- h. per “responsabile del trattamento dei dati personali”, la persona fisica preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- i. per “DPO” si intende il soggetto con competenze giuridiche, informatiche e di analisi dei processi che ha il compito di organizzare il trattamento dei dati posti in essere dal Comune nel rispetto delle normative sulla privacy e di vigilare sull’osservanza delle normative stesse;
- j. per “soggetti autorizzati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- k. per “interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- l. per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n. per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o. per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali di cui è titolare l’Ente, come previste dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della Polizia Municipale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Rueglio. In particolare, l’uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l’attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.
2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a. prevenire e reprimere atti delittuosi, reati in genere e altre attività illecite commesse sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale di cui all’art. 50 e di ufficiale di governo di cui all’art. 54 del d. lgs 267/2000, nonché di autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 1 del T.U.L.P.S., R.D. n° 773/1931;
 - b. prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa;
 - c. vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
 - d. tutelare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - e. controllare aree specifiche del territorio comunale;
 - f. monitorare i flussi di traffico e tutelare la sicurezza stradale;
 - g. verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici;
 - h. al fine di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali derivanti dall’inosservanza di specifiche leggi in materia (Testo Unico Ambientale – D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) e gli illeciti

amministrativi derivanti dalle violazioni alle disposizioni emanate con riferimento alle modalità di conferimento dei rifiuti, il Comune si avvale del sistema di videosorveglianza comunale localizzando le telecamere in siti considerati critici e di particolare interesse.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 4 - Utilizzo di web-cam o camera on-line con scopi promozionali turistici

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle normative sulla privacy e sulla tutela dei dati personali, il Comune può rendere disponibili sul proprio sito web istituzionale le riprese video acquisite dalle telecamere appositamente installate allo scopo di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici.

2. La finalità che l'Amministrazione si prefigge è quella di promuovere l'immagine del Comune attraverso riprese suggestive di particolari zone e/o monumenti.

3. Tali immagini saranno disponibili in rete con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.

Art. 5 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Rueglio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese foto/video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.

3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice della privacy, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Rueglio esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

5. In attuazione del principio di necessità e proporzionalità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza dei trattamenti, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

7. A presidio di particolari obiettivi sensibili potranno attivarsi sistemi di telecamere che entrano in funzione solo in caso di intrusione nell'area pertinenziale di questi (sistemi c.d. intelligenti), rilevando in automatico comportamenti o eventi anomali e provvedendo o alla segnalazione e registrazione, e, se del caso, azionando un sistema di illuminatori ottici o allarme acustico.

CAPO II SOGGETTI

Art. 6 - Titolare

1. Il Comune di Rueglio è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Rueglio è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
- a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b. effettua la richiesta di pareri preventivi e/o verifiche preventive al Garante, se ritenuti necessari;
 - c. nomina i responsabili del trattamento dei dati personali, i quali a loro volta nominano i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti;
 - d. nomina il DPO;
 - e. detta, in accordo con il DPO, le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - f. vigila insieme al DPO sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 7 - DPO (Data Protection Officer)

1. Viene nominato dal titolare e affianca quest'ultimo nella gestione delle pratiche relative al trattamento dei dati.

In particolare il DPO ha il compito di:

- a. informare il titolare ed i responsabili, nonché i soggetti autorizzati circa gli obblighi previsti in materia di privacy;
- b. se richiesto, fornire parere al titolare in merito alla valutazione d'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
- c. cooperare con le autorità di controllo;
- d. fungere da punto di contatto con i soggetti interessati in merito a qualsiasi problematica dovesse emergere riguardo ai trattamenti dei dati;
- e. consultare l'autorità di controllo anche di propria iniziativa.

Art. 8 - Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento viene nominato con decreto del Sindaco tra gli appartenenti alla Polizia Municipale e/o comunque fra i dipendenti dell'Ente comunale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. In tale decreto sindacale sono analiticamente specificati i compiti affidati al Responsabile e vengono espressamente individuati i trattamenti per i quali viene attribuita la responsabilità. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.

2. Il Responsabile effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare e/o dal DPO, i quali, anche tramite verifiche periodiche, vigilano sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

4. Il Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a. adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati, in accordo con quanto suggerito dal DPO;
- b. cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- c. collabora con il Segretario Comunale ed il DPO per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.

Art. 9 – Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile del trattamento dei dati personali o i diversi soggetti individuati dal Sindaco quali responsabili esterni, nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni e le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente, sicuro e proporzionato trattamento dei dati.

2. Per quanto riguarda la Polizia Locale, gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e/o comunque fra i dipendenti dell'Ente comunale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare, dal DPO e dai responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 10 - Responsabili esterni ed eventuale contitolarità

1. Il titolare deve nominare espressamente quali Responsabili quei soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) esterni al Comune di Rueglio e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività che comportano trattamenti di dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, quali ad esempio l'installazione e la manutenzione del sistema e degli apparati. La nomina del Responsabile esterno dei trattamenti avviene in forza di un contratto dallo stesso sottoscritto o di altro atto giuridico e deve disciplinare in modo tassativo l'oggetto dei trattamenti di cui il soggetto esterno è nominato responsabile. In particolare l'atto di nomina deve individuare la natura, la durata, le finalità dei trattamenti assegnati, le caratteristiche dei dati oggetto dei trattamenti, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, le disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e nelle successive norme di attuazione.

2. Il titolare deve inoltre nominare Responsabili quegli altri soggetti esterni, come ad esempio i comandanti/dirigenti dei reparti delle Forze di Polizia dello Stato aventi competenza sul territorio del Comune di Rueglio, nei cui compiti rientrano anche quelli afferenti alle finalità di cui all'Art. 3 del presente regolamento e che per tale ragione possono essere autorizzati all'utilizzo del sistema in oggetto.

3. Nel caso di sistemi di videosorveglianza integrati con altri soggetti pubblici e/o privati, dovranno essere individuate le titolarità in relazione ai singoli trattamenti e/o le contitolarità ove risulti che vi siano più soggetti titolari dello stesso trattamento.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c. esatti e, se necessario, aggiornati;
- d. trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
- e. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- f. cancellati dopo 7 giorni e/o comunque dopo un periodo più ampio, necessario nel caso in cui siano in corso indagini o attività riguardanti l'accertamento di reati.

2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, oppure in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati tramite rete Wi-Fi o fibra ottica ad un deskcenter individuato appositamente, dove le immagini vengono registrate e conservate su appositi server. Le immagini possono essere visualizzate in tempo reale su monitor e hardware client appositamente configurati.

Art. 12 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 14 - Informativa

1. Il Comune di Rueglio rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite cartelli installati in prossimità degli impianti e comunque collocati prima del raggio di azione della telecamera. I cartelli devono avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibili e devono inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione.
1. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di illeciti;
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Rueglio rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza eventualmente installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui sopra.

Art. 15 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa esclusivamente quando è prevista da una norma di legge o regolamento. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.
2. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, per conto di Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58 comma 2 del Codice e di quanto previsto dal Decreto Legislativo 51/2018, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 16 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Per specifiche finalità gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di telecamere mobili. L'utilizzo di tali sistemi, da parte degli operatori, dovrà essere disciplinato con specifiche disposizioni operative. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati e degli illeciti in genere. La scheda di memoria del dispositivo, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni sopra descritte.
2. Al termine del servizio, dovrà essere redatta apposita documentazione relativa all'utilizzo e alle finalità della registrazione salvata agli atti.

3. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

Art. 18 - Diritti dell'interessato

1. Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite negli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra cui:

- a. Termine per la risposta: per tutti i diritti, compreso il diritto di accesso, è di 1 mese, estensibile fino a 3 mesi nelle ipotesi di particolare complessità. Il titolare, i soggetti responsabili e/o il DPO devono comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.
- b. Riscontro: il riscontro all'interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità, e può essere dato oralmente solo se così richiede l'interessato stesso.
- c. Risposta fornita all'interessato: deve essere concisa, trasparente e facilmente accessibile, deve utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.
- d. Misure per agevolare l'esercizio dei diritti: il titolare del trattamento, i responsabili e/o il DPO devono agevolare l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, adottando ogni misura, sia tecnica che organizzativa, a ciò idonea. Benché sia il solo titolare a dover dare riscontro in ipotesi di esercizio dei diritti, il responsabile ed il DPO sono tenuti a collaborare col titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.
- e. Gratuità per l'esercizio dei diritti: l'esercizio dei diritti è gratuito per l'interessato. Può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, stabiliti con atto della Giunta Comunale.

2. Sono diritti dell'interessato:

- a. Il diritto di accesso (art. 15 del Regolamento): il diritto di accesso prevede in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Tra le informazioni che il titolare, i responsabili e/o il DPO devono fornire non rientrano le "modalità" del trattamento, mentre occorre indicare il periodo di conservazione previsto ovvero, se non è possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi.
- b. Il diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento): L'interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano e/o l'integrazione degli stessi se incompleti.
- c. Il diritto di cancellazione o diritto all'oblio (art. 17 del Regolamento): Il diritto "all'oblio" si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l'obbligo per il titolare che ha trasferito i dati a soggetti terzi di informare della richiesta di cancellazione i suindicati soggetti che trattano i dati personali cancellati. L'interessato può chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
- d. Il diritto di limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento): è esercitabile dall'interessato non solamente in ipotesi di violazione dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), ma anche se l'interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare) o si oppone al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (in attesa della valutazione da parte del titolare). Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell'interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante).

e. Il diritto di opporsi al trattamento dei dati (Art. 21 del Regolamento): L'interessato ha anche il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio di tali diritti l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o ai responsabili nominati o al DPO anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV

MISURE DI SICUREZZA

Art. 19 - Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento e dell'art. 25 del D. Lvo 51/2018, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 20 - Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, presso un desk center dedicato, mentre la visione delle immagini è abilitata esclusivamente presso la centrale di controllo. Le immagini videoregistrate dai dispositivi mobili possono essere memorizzate anche sulla scheda di memoria di ogni singolo dispositivo e successivamente scaricate su un pc ad uso del Responsabile e degli altri soggetti autorizzati al trattamento dei dati ai sensi del presente regolamento. Le immagini sono visionabili attraverso l'utilizzo di credenziali fornite ai soli soggetti autorizzati al trattamento. Le immagini verranno cancellate dopo sette giorni dalla videoregistrazione.

2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili, al DPO ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.

3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza del Responsabile, di incaricati dal Responsabile e/o di altri soggetti autorizzati al trattamento dei dati ai sensi del presente regolamento.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

5. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e/ dal DPO e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 21 - Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate e presso il desk center che si occupa della gestione, dell'archiviazione e della cancellazione delle immagini videoregistrate. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili, al DPO ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento, nonché al personale autorizzato da parte del desk center che gestisce le immagini.

3. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali.

CAPO V

SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 22 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati:

- a. gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b. collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
- c. collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia dello Stato.

CAPO VI

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Implementazione del sistema

1. La decisione sull'implementazione del sistema, mediante l'installazione di telecamere in aree non ancora coperte dal servizio, è demandata alla Giunta Comunale.

Art. 25 - Obblighi di preventivo esame

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e siano adottate idonee misure di sicurezza.

Art. 26 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), al D. lgs. 51/2018, ed al Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, al provvedimento generale in materia di videosorveglianza emanato dal

Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, alle Linee Guida n. 3/2019 dell'European Data Protection Board (EDPB) nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

2. Il presente regolamento esplica i propri effetti al momento dell'eseguibilità della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Allegato 1 – Ubicazione / descrizione puntamento telecamere.

Ubicazione	Puntamento
Piazza del Municipio	verso il Parco Giochi
Piazza del Municipio	verso la piazza e il Municipio
Via Pietro Bossatti n. 49 nel cortile della casa museo Cà 'd-Mezanis di proprietà comunale	verso l'edificio della casa museo
Via Pietro Bossatti n. 49 nel cortile della casa museo Cà 'd-Mezanis di proprietà comunale	verso l'intersezione tra via Giuseppina Verdaglio e via Pietro Bossatti